

## Modello di calcolo delle sanzioni pecuniarie, dei divieti di offrire servizi in Svizzera e degli emolumenti in applicazione della LDist e della LLN

(LDist - Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro)

(LLN – Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero)

### 1. Infrazione alle disposizioni sui salari minimi – sanzione pecuniaria artt. 9 cpv. 2 lett. b), c) e f) LDist

#### Infrazione sul salario (aziende svizzere)

- ✓ **Sanzione amministrativa senza adeguamento salariale**  
In caso di mancato pagamento o di pagamento non documentato degli arretrati della differenza salariale, la sanzione pecuniaria ammonta al 160% della differenza salariale riscontrata.
- ✓ **Sanzione amministrativa con adeguamento salariale**  
In caso di pagamento documentato degli arretrati della differenza salariale, la sanzione pecuniaria ammonta al 50% della differenza salariale riscontrata.

#### Infrazione sul salario (aziende estere)

##### Montante dell'infrazione salariale inferiore a 5'000.- franchi

- ✓ **Sanzione amministrativa senza adeguamento salariale**  
In caso di mancato pagamento o di pagamento non documentato degli arretrati della differenza salariale, la sanzione pecuniaria ammonta al 160% della differenza salariale riscontrata.
- ✓ **Sanzione amministrativa con adeguamento salariale**  
In caso di pagamento documentato degli arretrati della differenza salariale, la sanzione pecuniaria ammonta al 50% della differenza salariale riscontrata.

#### Infrazione sul salario (aziende estere)

##### Montante dell'infrazione salariale superiore a 5'000.- franchi

Differenza salariale riscontrata	In caso di mancato pagamento o di pagamento non documentato degli arretrati della differenza salariale	In caso di pagamento documentato degli arretrati della differenza salariale
Da 5'000.- a 10'000.- franchi	160% della differenza salariale riscontrata, se prima entrata in Svizzera, <b>oppure</b> 12 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera	50% della differenza salariale riscontrata
Da 10'001.- a 20'000.- franchi	160% della differenza salariale riscontrata e da 12 a 24 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera (calcolo proporzionale)	Da 12 a 18 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera (calcolo proporzionale)
Da 20'001.- a 30'000.- franchi	30'000.- franchi di sanzione e da 24 a 36 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera (calcolo proporzionale)	Da 18 a 24 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera (calcolo proporzionale)

Per le infrazioni di cui al punto 1 valgono le ulteriori condizioni:

- per differenze salariali minime (inferiori a CHF 100.-) l'autorità invia all'azienda un ammonimento ed avvia una procedura di conciliazione;
- in aggiunta CHF 150.- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata del 10% e, se previsto, il divieto sarà aumentato di 6 mesi  
[per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**2. Grave infrazione alle disposizioni sui salari minimi prescritte dai CNL, ai sensi dell'art. 360a del CO, e dai CCL-OG solo per distaccati art. 12 cpv. 1 lett. d) e art. 12 cpv. 3 LDist (disposizioni penali)**

- ✓ La multa massima ammonta al 160% della differenza salariale riscontrata.

Per le infrazioni di cui al punto 2 valgono le ulteriori condizioni:

- per grave infrazione si intende che la sistematicità è comprovata ed il fine di lucro è flagrante;
- per la commisurazione della multa si deve tenere in considerazione le circostanze, la situazione patrimoniale dell'azienda e della persona accusata, il grado di colpa e, più in generale, tutti gli aspetti emersi nelle recenti sentenze della Pretura penale, Bellinzona;
- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo  
[per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**3. Infrazione ai periodi di lavoro e di riposo, salute e sicurezza sul posto di lavoro – sanzione pecuniaria art. 9 cpv. 2 lett. b) LDist**

**Infrazioni legate alla sicurezza sul lavoro (LAINF - Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni / OPI - Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali).**

Sono considerate infrazioni di **1° livello** le mancanze riscontrate secondo l'art. 62 dell'OPI che prevedono un avvertimento al datore di lavoro.

Le infrazioni di **2° livello** sono quelle che prevedono una decisione di sospensione dei lavori secondo l'art. 4 dell'OPI.

Nel calcolo si terrà conto di un coefficiente di rischio definito nella direttiva 6508 della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL): 1 = aziende senza rischi particolari, 2 = aziende con alcuni rischi particolari, 3 = aziende con rischi particolari.

- ✓ **Sanzione pecuniaria:**
  - 1° livello = CHF 100.-- x N. infrazioni riscontrate x N. lavoratori notificati x coefficiente di rischio (massimo CHF 15'000.--);
  - 2° livello = CHF 200.-- x N. infrazioni riscontrate x N. lavoratori notificati x coefficiente di rischio (massimo CHF 15'000.--).

**In entrambi i casi:**

- se la sanzione è  $\geq$  CHF 15'000.-- e  $\leq$  CHF 20'000.--, la medesima è tramutata in 3 anni di divieto di offrire i servizi in Svizzera;
- se la sanzione è  $\geq$  CHF 20'000.-- e  $\leq$  CHF 25'000.--, la medesima è tramutata in 4 anni di divieto di offrire i servizi in Svizzera;
- se la sanzione è  $\geq$  CHF 25'000.--, la medesima è tramutata in 5 anni di divieto di offrire i servizi in Svizzera.

**Infrazioni alla protezione della salute sul posto di lavoro (LL - Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio - periodo di lavoro e di riposo)**✓ **Sanzione:**

- CHF 100.-- x N. infrazioni riscontrate x N. lavoratori distaccati (massimo CHF 15'000.-);
- se la sanzione è  $\geq$  CHF 15'000.-- e  $\leq$  CHF 20'000.--, la medesima è tramutata in 3 anni di divieto di offrire i servizi in Svizzera;
- se la sanzione è  $\geq$  CHF 20'000.-- e  $\leq$  CHF 25'000.--, la medesima è tramutata in 4 anni di divieto di offrire i servizi in Svizzera;
- se la sanzione è  $\geq$  CHF 25'000.--, la medesima è tramutata in 5 anni di divieto di offrire i servizi in Svizzera.

Per le infrazioni di cui al punto 3 valgono le ulteriori condizioni:

- importo minimo della sanzione: CHF 300.--;
- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**4. Violazione dell'obbligo di diligenza  
art. 9 cpv. 2 lett. d) LDist**

- ✓ La sanzione nei confronti dell'appaltatore primario, in caso di violazione dell'obbligo di diligenza e in caso non sia stato possibile sanzionare il subappaltatore, sarà calcolata in base ai punti precedenti.

Per le infrazioni di cui al punto 4 valgono le ulteriori condizioni:

- importo massimo della sanzione: CHF 5'000.--;
- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**5. Infrazione sul vitto  
art. 9 cpv. 2 lett. a) LDist**

- ✓
- Sanzione pecuniaria senza adeguamento vitto**
- 
- Differenza vitto dovuto x N. lav. distaccati x N. gg. di distacco + CHF 200.-- + CHF 150.-- di tassa di giustizia.

- ✓ **Sanzione pecuniaria con adeguamento vitto**  
CHF 100.-- + CHF 150.-- di tassa di giustizia.

Per le infrazioni di cui al punto 5 valgono le ulteriori condizioni:

- importo massimo della sanzione: CHF 5'000.--;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo.  
[per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**6. Mancato pagamento delle sanzioni cresciute in giudicato  
art. 9 cpv. 2 lett. e) LDist**

Ammontare della sanzione pecuniaria non pagato	In caso di mancato pagamento o di pagamento non documentato degli arretrati della differenza salariale	In caso di pagamento documentato degli arretrati della differenza salariale
Fino a 2'000.- franchi	12 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera	12 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera
Da 2'000.- a 10'000.- franchi	24 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera	18 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera
Da 10'000.- a 20'000.- franchi	36 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera <i>(in più del divieto di offrire servizi in Svizzera già inflitto per l'infrazione salariale)</i>	24 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera
Da 20'000.- a 30'000.- franchi	48 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera <i>(in più del divieto di offrire servizi in Svizzera già inflitto per l'infrazione salariale)</i>	30 mesi di divieto di offrire servizi in Svizzera

Per le infrazioni di cui al punto 6 valgono le ulteriori condizioni:

- il cumulo dei divieti di offrire servizi in Svizzera non può superare 7,5 anni.
- per le aziende recidive il divieto sarà aumentato di una volta e mezzo  
[per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**7. Mancata trasmissione informazioni e documentazione - aziende estere  
art. 9 cpv. 2 lett. e) LDist**

- ✓ La sanzione corrisponde a 12 mesi di divieto d'offrire i propri servizi sul territorio svizzero.

Per il punto 7 valgono le ulteriori condizioni:

- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;

- per le aziende recidive il divieto sarà aumentato di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**8. Mancata trasmissione informazioni e documentazione – mancata collaborazione – aziende svizzere  
art. 12 cpv. 1 lett. a) o b) LDist e art. 18 LLN (disposizioni penali)**

- ✓ La sanzione ammonta a CHF 2'000.--.  
Se la documentazione dovesse pervenire a seguito dell'emissione del decreto di apertura dell'istruzione, senza una valida motivazione in merito al ritardo: riduzione della sanzione a CHF 300.--.

Per il punto 8 valgono le ulteriori condizioni:

- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**9. Informazioni scientemente false all'Autorità  
art. 12 cpv. 1 lett. a) LDist**

- ✓ Costituisce un'aggravante rispetto alla reale infrazione commessa.  
Da considerare nella commisurazione della multa di carattere penale.

**10. Infrazioni all'art. 1a cpv. 2 LDist – mancata presentazione dei documenti in occasione di un controllo sul posto  
art. 9 cpv. 2 lett. a) LDist**

- ✓ La sanzione ammonta a CHF 200.-- per ogni documento mancante.

Per il punto 10 valgono le ulteriori condizioni:

- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

**11. Riscossione degli emolumenti (spese dei controlli)  
art. 9 cpv. 2 lett. g) LDist e art. 16 cpv. 1 LLN**

- ✓ Base legale:
  - art. 9 cpv. 2 lett. g) LDist: L'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d può addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti i costi dei controlli;

- art. 16 cpv. 1 LLN: qualora si scoprono violazioni ai sensi dell'articolo 6, per le spese dei controlli vengono riscossi emolumenti presso le persone controllate. Il Consiglio federale disciplina i particolari e stabilisce la tariffa degli emolumenti;
  - art. 7 cpv. 1-2 OLN: le persone controllate che hanno violato gli obblighi di annuncio e di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 LLN sono tenute a versare un emolumento; Gli emolumenti sono calcolati in base a una tariffa oraria massima di 150 franchi per le attività delle persone incaricate dei controlli e comprendono inoltre le spese causate all'organo di controllo; l'importo dell'emolumento deve essere proporzionale all'onere del controllo necessario per constatare l'infrazione;
  - art. 9 cpv. 1 del Regolamento della legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero: per i controlli che permettono di constatare un'infrazione alla LLN e alla LDist è prelevato un emolumento determinato in base ad una tariffa oraria di 150.– franchi.
- ✓ Attività soggette agli emolumenti:  
apertura incarto, corrispondenza, valutazione documentazione e informazioni ricevute, monitoraggi con esito positivo, ispezioni, verbali di audizione, redazione rapporti, eccetera.
  - ✓ Calcolo degli emolumenti:  
tempo necessario standard per attività (regolamentato dalla direttiva interna) x tariffa oraria di CHF 150.-- x numero di ispettori coinvolti.

Per il punto 11 valgono le ulteriori condizioni:

- gli emolumenti vengono riscossi direttamente con le decisioni di sanzione;
- gli emolumenti vengono riscossi per le sanzioni pecuniarie superiori a CHF 300.-- e per i divieti di prestare servizi in Svizzera.

<b>12. Infrazioni all'obbligo di depositare la cauzione prevista nei CCL di obbligatorietà generale di cui all'art. 2 cpv. 2ter LDist art. 9 cpv. 2 lett. b) LDist</b>
--

- ✓ La sanzione ammonta al 10% della cauzione dovuta.

Per il punto 12 valgono le ulteriori condizioni:

- Importo minimo della sanzione corrisponde a CHF 1'000.--;
- in aggiunta CHF 150.-- di tassa di giustizia;
- per le aziende recidive la sanzione sarà aumentata di una volta e mezzo [per recidiva si intende la medesima o analoga infrazione nell'arco di cinque anni dall'infrazione precedente].

Bellinzona, 10 aprile 2017